



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.181/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37371** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XXX, c.f. XXX, nata a XXX l'XXX e ivi residente alla XXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Attilio Galati e dall' Avv. Oronzo Palma Modoni, e domiciliata come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 17 settembre 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso per la ricorrente;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 29 maggio 2023, XXX, come sopra generalizzata, titolare, oltre alla pensione diretta, anche di pensione di reversibilità SOCPDEL n. XXX con decorrenza luglio 2022 e di indennità di

	accompagnamento cat. INVCIV n. XXX con decorrenza gennaio 2022,	
	riferisce:	
	- di aver presentato in data 23 gennaio 2023 istanza all'I.N.P.S.,	
	chiedendo la concessione dell'Assegno Nucleo Familiare (A.N.F.) con	
	componente inabile, dell'importo fisso mensile di euro 52,91, tab.19, rimasta	
	inevasa;	
	- di aver presentato ricorso al comitato provinciale che veniva rigettato.	
	Tutto ciò premesso, la ricorrente, nel richiamare la decisione della Corte di	
	cassazione n. 7668/96, ritiene di aver diritto alla concessione dell'Assegno	
	Nucleo Familiare ai sensi della Legge 153/1988, in quanto affetta da patologie	
	che la rendono certamente inabile a proficuo lavoro, come acclarato in sede di	
	giudizio civile.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato che l'assegno sarebbe stato	
	messo in pagamento con la rata di febbraio 2024, con conseguente cessazione	
	della materia del contendere.	
	All'udienza del 21 novembre 2023, l'istituto previdenziale ha chiesto un	
	rinvio ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento dell'assegno, mentre il	
	legale del ricorrente, opponendosi alla richiesta, ha chiesto la nomina di CTU	
	ai fini della verifica della decorrenza del diritto, dovendo la stessa	
	corrispondere all'insorgere dello stato di inabilità ed essendo stata presentata	
	la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale.	
	Con ordinanza a verbale dell'udienza del 9 aprile 2024, è stata accolta la	
	richiesta di rinvio ai fini della verifica del pagamento dell'assegno, ed è stato	
	contestualmente assegnato termine alle parti per memorie con riferimento al	
	tema della decorrenza dell'assegno.	
	2	

	In vista dell’udienza l’I.N.P.S. ha fatto pervenire copia del cedolino di giugno	
	2024 nonché brevi note, confermando la correttezza del proprio operato e	
	precisando altresì come il riconoscimento del diritto con decorrenza luglio	
	2022 sia coincidente con la decorrenza della pensione SO di cui l’A.N.F.	
	costituisce accessorio.	
	Inoltre, l’Istituto ha evidenziato come la pretesa di far decorrere il diritto da	
	data anteriore al 2022 appaia inammissibile, in quanto nel ricorso introduttivo	
	la XXX ha chiesto il riconoscimento del diritto dal luglio 2022 o in altra che	
	dovesse emergere in corso di causa.	
	Infine, l’ente previdenziale ha precisato come la ricorrente non fosse da	
	considerarsi inabile prima del 2022, in quanto il requisito sanitario è stato	
	accertato con le garanzie del processo, nell’ambito del giudizio davanti al	
	Tribunale di Lecce, sezione Lavoro, il quale, previo espletamento di CTU,	
	accertava l’inabilità a far data dal 2022.	
	All’udienza del 17 settembre 2024, nessuna comparso per la ricorrente, il	
	legale dell’I.N.P.S. ha chiesto che la causa passasse in decisione, riportandosi	
	alle conclusioni in atti.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene al riconoscimento	
	del diritto della ricorrente all’Assegno Nucleo Familiare ai sensi della Legge	
	153/1988, in ragione dello stato di inabilità.	
	Al riguardo, come detto in premessa, l’I.N.P.S. ha provveduto con il rateo	
	pensionistico di giugno 2024 a riconoscere il beneficio in questione, pari	
	3	

	all’importo di €. 52,91, liquidando altresì gli arretrati con decorrenza dal luglio 2022.	
	Ciò posto, reputa questo Giudice che la pretesa della ricorrente possa ritenersi integralmente soddisfatta.	
	Ed infatti, con riferimento al tema della decorrenza, oggetto di contestazione da parte della ricorrente, osserva questo Giudice che, come ben evidenziato dall’Istituto resistente, con il ricorso introduttivo la stessa XXX ha chiesto il riconoscimento del diritto “...dalla data di decorrenza della stessa, luglio 2022 o da altra data validamente ritenuta in corso di causa”.	
	Pertanto, ogni pretesa volta ad ottenere, anche mediante CTU, il riconoscimento del diritto da data anteriore a quella oggetto di richiesta deve ritenersi inammissibile.	
	A tale riguardo, ritiene questo Giudice che l’utilizzo della formula di stile “...da altra validamente ritenuta in corso di causa...” non possa, per la sua genericità, validamente essere considerata come riferita a data anteriore a quella espressamente indicata.	
	Ad ogni buon fine, non può non osservarsi come l’operato dell’ente previdenziale sia del tutto esente da censure.	
	Ed infatti, tenuto conto che l’Assegno per Nucleo Familiare costituisce una prestazione accessoria spettante al lavoratore dipendente ovvero a titolare di trattamento pensionistico, l’I.N.P.S. ha correttamente ancorato la decorrenza dell’assegno alla data di decorrenza della pensione indiretta iscr. n.XXX di cui la ricorrente è titolare, ovvero dal luglio 2022, a nulla rilevando che lo stato di inabilità possa essere stato accertato, come nel caso di specie, da data anteriore (gennaio 2022).	
	4	

	Alla luce di quanto sopra, reputa questo Giudice che sussistano i presupposti	
	per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in quanto la	
	pretesa della ricorrente, come da <i>petitum</i> , risulta integralmente soddisfatta.	
	La circostanza che l'I.N.P.S. abbia accolto la richiesta di riconoscimento	
	dell'assegno dopo il deposito del presente ricorso determina la soccombenza	
	virtuale dell'ente previdenziale che va dunque condannato alla refusione delle	
	spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37371 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente	
	liquidate nell'importo complessivo di €. 200,00 (duecento/00), da liquidarsi	
	in favore dei legali antistatari.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 17 settembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata il 20.09.2024	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	5	

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

(f.to digitalmente)

Depositata il 20.09.2024

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Revised: 20.09.2024

Barl 20.09.2024

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)